

- Visto** il regolamento (CE) n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, relativo alla organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM), come recentemente modificato dal Reg. (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009;
- Visto** in particolare l'allegato XV bis del suddetto regolamento (CE) n. 1234/2007, il quale stabilisce le condizioni e i limiti, applicabili dal 1 agosto 2009, entro i quali è consentita la pratica degli arricchimenti;
- Visto** il punto 6 dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, il quale stabilisce che per i prodotti della zona viticola CII, nella quale ricade la regione Friuli Venezia Giulia, le operazioni di arricchimento non possono avere l'effetto di portare il titolo alcolometrico totale oltre i 13,0% vol.;
- Vista** la deroga prevista al punto 7 dell'allegato XV bis del ripetuto regolamento (CE) n. 1234/2007, che consente agli Stati membri di portare il titolo alcolometrico volumico totale dei prodotti utilizzati per la produzione dei vini a denominazione di origine a un livello che essi determineranno;
- Vista** la definizione ufficiale delle categorie di prodotti vitivinicoli riportata nell'allegato XI ter del medesimo regolamento n. 1234/2007, la quale prevede che il "vino" deve presentare un titolo alcolometrico totale non superiore a 15% vol., mentre a titolo di deroga il limite massimo del titolo alcolometrico totale può superare il 15% vol. per i vini a denominazione di origine protetta ottenuti senza alcun arricchimento;
- Attese** le circolari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. n. 13647 di data 9 settembre 2009 e n. 2055 di data 15 settembre 2009, aventi per oggetto la "Deroga per la determinazione del titolo alcolometrico volumico totale per i vini a Denominazione di Origine arricchiti";
- Considerato** che la normativa vinicola comunitaria e nazionale in vigore antecedentemente al 1 agosto 2009 non prevedeva alcuna limitazione al titolo alcolometrico volumico totale dei vini a denominazione di origine ottenuti con il ricorso alla pratica enologica dell'arricchimento;
- Considerato** che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate nei termini ed entro i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e che la loro effettuazione rimane comunque vincolata alla autorizzazione annualmente rilasciata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con delibera della Giunta regionale;
- Visto** il D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27/08/2004, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** lo Statuto di autonomia;
- Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali;
- la Giunta regionale, all'unanimità,

**DELIBERA**

- 1.** Di consentire il raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15% vol. per i vini a denominazione di origine, la cui zona di produzione delle uve ricade in tutto o in parte nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, che siano stati ottenuti ricorrendo alla pratica enologica dell'aumento del titolo alcolometrico naturale, ferme restando le condizioni ed i limiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente alla esecuzione di tale pratica.
- 2.** Di applicare tale deroga a decorrere dai prodotti ottenuti nel corso della corrente campagna vitivinicola e per le campagne viticole successive.
- 3.** Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.